



## REGISTRATORE TELEMATICO E LOTTERIA SCONTRINI

### RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI NOVITA'

Cerchiamo di fare un po' di sintesi delle tante cose dette nelle precedenti informative o nei vari seminari che abbiamo organizzato per approfondire, dal punto di vista pratico-operativo, come cambierà la certificazione dei corrispettivi con l'avvento dei nuovi Registratori Telematici, dal 1° gennaio 2020.

In proposito ricordiamo che tale disposizione è già obbligatoria, a partire dallo scorso 1° luglio, per quelle attività con un volume di ricavi superiore ad € 400.000,00 annui.

Cercheremo di essere quanto più sintetici e schematici possibile, rimandando ogni eventuale approfondimento a colloqui telefonici o personali che potrete in ogni momento richiedere con il personale dell'Associazione.

**SOGGETTI OBBLIGATI:** del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono obbligati, oltre ai tradizionali utilizzatori del vecchio Registratore di Cassa (negozi al dettaglio), anche tutte quelle attività che sino ad ora hanno rilasciato Ricevuta Fiscale (parrucchieri, meccanici, caldaisti, ecc.).

**REGISTRATORE TELEMATICO:** I soggetti interessati all'invio dei corrispettivi giornalieri dovranno dotarsi di un Registratore Telematico (o adeguare il vecchio registratore di cassa), dotato di un giornale di fondo elettronico sigillato, che al momento della chiusura giornaliera dei corrispettivi genera un file, lo sigilla elettronicamente e lo invia all'Agenzia delle Entrate. È superfluo ricordare che per poter trasmettere i dati è necessaria una connessione internet.

Sul Registratore Telematico, una volta terminato tutto il processo di censimento ed attivazione, deve essere apposto il QRCode identificativo (che i nostri uffici possono stamparvi gratuitamente nelle dimensioni previste da decreto).

**NOTA BENE:** per i soggetti che hanno poche movimentazioni giornaliere (ad esempio professionisti o artigiani), in luogo del Registratore Telematico è possibile utilizzare la procedura di registrazione messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate ed utilizzabile con un computer o con un tablet.

**DOCUMENTO COMMERCIALE:** il Registratore Telematico manda in pensione il vecchio scontrino fiscale e lo sostituisce con il nuovo "Documento Commerciale" al quale non è attribuita alcuna valenza certificativa. Il Documento Commerciale è però più esteso rispetto allo scontrino in quanto, oltre alla data e ora di emissione, al numero progressivo ed ai dati identificativi dell'azienda che lo emette, dovrà contenere anche le seguenti indicazioni:

- Descrizione dei beni (o dei servizi) ceduti (almeno per macro-categorie);
- Aliquota iva di ogni bene, espressa in percentuale;
- Modalità di pagamento per contanti ovvero con mezzi elettronici (bancomat, carte, ecc.);

**TERMINI DI INVIO:** il Registratore Telematico deve inviare la certificazione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dalla relativa chiusura giornaliera. Resta inteso che normalmente tali apparecchi sono programmati per farlo giornalmente, ma tale elasticità consente di gestire con più calma eventuali situazioni particolari in cui non vi sia connettività o nel caso di utilizzo di terminali itineranti (es. venditori ambulanti).

Quanti invece utilizzeranno la procedura telematica messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, dovranno sempre essere sicuri di avere una connessione internet in quanto ogni operazione dovrà essere registrata immediatamente e senza ritardi direttamente nel portale, non essendo presente un supporto Hardware di memorizzazione per il giornale di fondo.

**ATTENZIONE:** il c.d. "Decreto Crescita" ha previsto una moratoria sulle sanzioni per quanti, nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, continueranno ad utilizzare il vecchio registratore fiscale annotando le operazioni sul Registro giornaliero dei Corrispettivi (tale facoltà si esaurisce al 31/12/2019 per i soggetti già obbligati a partire dallo scorso 1° Luglio). In proposito va però ricordato che in ogni caso bisognerà gestire "manualmente" l'invio telematico dei corrispettivi (entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Tale operazione normalmente sarà effettuata da intermediari abilitati (Commercialisti, Ass. di Categoria, ecc.) e comporterà l'addebito di costi aggiuntivi.

**VANTAGGI:** con l'introduzione del Registratore Telematico non sarà più necessaria l'annotazione degli incassi sul Registro dei Corrispettivi cartaceo in quanto gli stessi saranno annotati automaticamente on-line. Con il Decreto Fiscale 2020 (ancora da convertire) è inoltre prevista l'introduzione delle seguenti facilitazioni fiscali:

- Dal 1° luglio 2020 l'amministrazione finanziaria metterà a disposizione delle aziende una bozza del Registro delle Fatture Emesse, Registro degli Acquisti e Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA;
- Dal 2021 sarà inoltre disponibile anche una bozza della Dichiarazione Annuale IVA (Mod. Iva 2022).

**VENTILAZIONE:** i commercianti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi per la liquidazione dell'IVA poiché vendono articoli soggetti ad aliquote diverse, godono di una semplificazione per quanto riguarda l'obbligo dell'esposizione dell'aliquota iva nel Documento Commerciale.

L'Agenzia ha fatto sapere che in proposito sono state individuate delle codifiche apposite e che quanti utilizzano la ventilazione potranno inserire nel Documento Commerciale la dicitura "AL - Altro non IVA".

**CORRISPETTIVO NON PAGATO:** una particolare situazione ricorre nei casi in cui a fronte della vendita il corrispettivo non venga immediatamente pagato, poiché lo stesso è fatturato a fine mese (si pensi ad esempi ai pranzi giornalieri delle aziende) oppure perché vengono ritirati i famosi buoni pasto (poi fatturati alle case emittitrici una volta al mese).

In questi casi, gli esercenti dovranno comunque emettere il Documento Commerciale (indicando comunque il "non riscosso" nel Documento Commerciale) il cui ammontare andrà trasmesso all'Agenzia delle Entrate, unitamente all'ammontare complessivo dei corrispettivi.

Tale meccanismo potrebbe far sorgere il dubbio di una duplicazione del debito IVA che però dovrà essere coerentemente riportato in sede di liquidazione periodica dell'Imposta. L'Agenzia ha fatto sapere che terrà conto di eventuali disallineamenti tra i dati trasmessi telematicamente e l'IVA liquidata periodicamente.

**LOTTERIA DEGLI SCONTRINI:** È questa la parte probabilmente più indigesta agli operatori economici e cioè la possibilità, per i consumatori finali, di poter partecipare all'estrazione di premi in denaro, completamente esenti da ogni imposta, a fronte degli acquisti che si effettuano nei negozi o delle prestazioni di servizio che richiedono ad artigiani o professionisti. A seguito dell'intervento del Garante sulla Privacy i cittadini maggiorenni potranno farsi rilasciare un "Codice Lotteria" dall'Agenzia delle Entrate e lo stesso dovrà essere comunicato all'esercente qualora intendano partecipare al concorso. Da ultimo sono stati introdotti degli incentivi per coloro che utilizzano strumenti elettronici per il pagamento, disponendo premi speciali di attribuire tramite estrazioni aggiuntive (è quindi stata superata la previgente norma che prevedeva il raddoppio della possibilità di vincita).

A fronte di quanto sopra, pare dunque che i file generati e trasmessi dal Registratore Telematico siano due: uno per la certificazione dei corrispettivi ed uno per la lotteria degli scontrini.

## SALE GIOCO, NEWSLOT E VLT ORARI E REGOLAMENTI COMUNALI

Come già comunicato, lo scorso 13 settembre è stata pubblicata sul BUR la Legge Regionale n.38 che ha introdotto importanti disposizioni e limitazioni per la gestione delle sale da gioco e più in generale per l'installazione ed utilizzo di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del Tulp (VLT e Newslot). Per ogni approfondimento vi rimandiamo ad un'attenta lettura del Notiziario Commerciale di settembre nel quale l'argomento è stato puntualmente illustrato.

L'art.8 della Legge prevede che la Giunta Regionale deve adottare un provvedimento "sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco". Recentemente è stata data notizia che la Giunta Regionale ha determinato che la messa in funzione delle slot machine e VLT debba essere sospesa nelle fasce orarie comprese tra le 07.00 e le 9.00, le 13.00 e le 15.00 e le 18.00 e le 20.00, con il fine di attuare un processo di prevenzione e contrasto al fenomeno del gioco patologico.

### In proposito è utile evidenziare quanto segue:

1. Le disposizioni sopra riportate diverranno efficaci solo dopo che il provvedimento sarà passato all'esame della quinta commissione consiliare per la sua successiva approvazione definitiva (vedi Comunicato Stampa Regionale N.1794 del 05.11.2019);
2. Rispetto alle fasce orarie sopra indicate, le singole Amministrazioni Comunali potranno comunque disporre delle ordinanze ancor più restrittive con il fine di tutelare la salute pubblica e problemi di pubblica circolazione;
3. In ogni caso, fino alla definitiva approvazione del provvedimento di cui al punto 1) gli esercizi dovranno:
  - NEI COMUNI CHE **HANNO ADOTTATO** REGOLAMENTI O ORDINANZE: continuare a rispettare gli orari previsti dai tali norme;
  - NEI COMUNI CHE **NON HANNO ADOTTATO** REGOLAMENTI O ORDINANZE: comunicare agli stessi (anche a mezzo PEC), nell'ambito del proprio orario di apertura, le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco nel limite minimo di 6 ore giornaliere di sospensione (come previsto dall'art.8, comma 2) della L.R. 38/2019 e dall'Intesa in Conferenza Unificata del 07.09.2017).

Vale la pena evidenziare come l'impianto sanzionatorio previsto dalla nuova Legge Regionale sia molto pesante e per il mancato rispetto delle norme sugli orari prevede una multa da € 500,00 a € 1.500,00 **per ogni** apparecchio da gioco. Come di consueto, per qualsiasi ulteriore dubbio o informazione, gli associati potranno rivolgersi in qualunque momento ai nostri uffici.

## SOLIDARIETA' FISCALE VERSAMENTO RITENUTE PER APPALTI E SUBAPPALTI

Nel "Decreto Fiscale" DL n. 124/2019, con l'articolo 4, in caso di appalto e subappalto, viene reintrodotta tra committente e appaltatore/subappaltatore la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all'appaltatore/subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto.

Le nuove disposizioni in materia di responsabilità solidale per le ritenute fiscali si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2020**.

I sostituti d'imposta (aziende e professionisti, ma anche enti pubblici e condomini) che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa, sono tenuti al versamento delle ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente e su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, nonché delle addizionali regionali e comunali trattenute dall'impresa appaltatrice/subappaltatrice, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

## **Termini di versamento al committente delle ritenute da parte dell'appaltatore/subappaltatore**

L'importo corrispondente all'ammontare complessivo delle ritenute effettuate dall'impresa appaltatrice/subappaltatrice deve essere versato dalle stesse:

- al committente,
- con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento (di solito il 16 del mese di successivo);
- su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.

## **Termini di versamento delle ritenute da parte del committente**

Il committente, che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento, lo esegue per conto del soggetto, che ha effettuato le ritenute tramite delega Mod. F24, entro la scadenza fiscale (come detto di norma il 16 del mese successivo), indicando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento é eseguito.

Entro cinque giorni dalla suddetta scadenza, il soggetto (appaltatore/subappaltatore), che ha effettuato le ritenute, dovrà trasmettere tramite PEC al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- l'ammontare delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
- i dati identificativi del bonifico effettuato.

Qualora alla data di previsto versamento delle ritenute da parte del committente sia maturato da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria il diritto a ricevere corrispettivi, quest'ultima può allegare alla comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici, che nei termini previsti (che ricordiamo essere almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza fiscale)

- non provvedono all'esecuzione del versamento al committente delle ritenute,
- non trasmettono la richiesta di compensazione delle ritenute dovute con il corrispettivo dovuto dal committente,
- non trasmettono al committente l'elenco di tutti i lavoratori con tutti i dati richiesti oppure non comunicano i dati identificativi del bonifico effettuato,

restano responsabili per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle stesse.

In tal caso, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, vincolare le somme dovute al pagamento delle ritenute dalle imprese coinvolte nel servizio e darne comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, entro novanta giorni.

Il committente una volta effettuato il pagamento, per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici, ne dà comunicazione alle stesse, entro cinque giorni, mediante PEC.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici possono **eseguire direttamente il versamento** delle ritenute, secondo le ordinarie modalità, qualora **risultino in attività da almeno cinque anni** ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;

## REINTRODUZIONE LICENZA SUGLI ALCOLICI COME PROCEDERE

---

Riprendiamo la notizia già diffusa e pubblicata per tornare a dare evidenza del reintrodotto obbligo (a partire dalla fine dello scorso mese di giugno) di denuncia fiscale per la vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici al fine di ottenere il rilascio della relativa licenza d'esercizio (ex licenza U.T.F.).

La questione si pone non tanto per le attività di nuova apertura, per le quali nelle procedure telematiche di invio al SUAP di tutte le istanze è ora prevista anche quella di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ma soprattutto per quelle già in esercizio che:

- hanno aperto nel periodo 29 agosto 2017 - 29 giugno 2019 (nel quale l'obbligo della "licenza sugli alcolici" era stato abrogato);
- hanno aperto prima del 29 agosto 2017 ma che non hanno mai attivato/completato il procedimento tributario volto al rilascio della richiamata licenza;
- sono in possesso di regolare licenza fiscale, ma la stessa deve essere aggiornata in quanto, nel periodo di vigenza della soppressione, sono intervenute variazioni o modifiche;
- hanno a suo tempo ottenuto il rilascio della "licenza sugli alcolici", ma la stessa è stata smarrita o distrutta.

Quanti si trovano in una delle situazioni sopra descritte dovranno, **entro il 31 dicembre 2019**, prendere appuntamento con i nostri uffici per inviare le pratiche necessarie (denuncia fiscale, aggiornamento o richiesta di duplicato) agli uffici periferici dell'Agenzia delle Dogane, muniti di:

- nr. 2 Marche da Bollo da € 16,00;
- Documento di identità;
- Visura camerale;
- Copia della licenza rilasciata dal Comune o della SCIA;
- (IN CASO DI SUBENTRO O TRASFORMAZIONE SOCIETARIA) Copia degli atti notarili.

Per qualsiasi ulteriore richiesta o informazione potrete in ogni momento contattare i nostri uffici.

## LOCAZIONI TURISTICHE NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE

---

La Regione Veneto, con la volontà di censire e catalogare gli alloggi dati in locazione turistica ai sensi dell'art.27 bis, comma 4, della L.R. 11/2013 nonché di rilevare correttamente i dati statistici riguardanti gli arrivi e le presenze delle persone ospitate, è intervenuta con uno specifico regolamento di disciplina degli obblighi informativi riguardanti le cosiddette "locazioni brevi".

I punti salienti del nuovo Regolamento, attuati con appositi Decreti Direttoriali di recentissima pubblicazione, sono fondamentalmente tre:

1. Comunicazione dei dati statistici delle persone alloggiate;
2. Aggiornamento dell'anagrafe regionale attraverso la comunicazione di modifica dati o di chiusura della locazione turistica;
3. Obbligo di pubblicazione e di esposizione del codice identificativo di ciascun alloggio.

Il presente articolo è dedicato proprio alla disamina di quest'ultimo punto che di fatto rappresenta la novità più rilevante del Regolamento visto che, pur rimanendo estranee ad ogni logica di "classificazione", alle locazioni turistiche viene ora assegnato un "**codice identificativo**" univoco che dovrà essere pubblicato ed esposto seguendo specifiche disposizioni. Per le "locazioni" già in esercizio, tale codice identificativo è assegnato direttamente dalla Regione ed è visibile accedendo al portale di rilevazione statistica, nella scheda anagrafica alloggi.

Per quelle particolari situazioni in cui nel portale della Regione risultano inserite posizioni anagrafiche cumulative di più alloggi per lo stesso locatore (ad es. quando gli alloggi sono ubicati all'interno dello stesso edificio), il codice identificativo potrebbe non essere presente. In questo caso è opportuno contattare i nostri uffici per effettuare tutta la procedura di aggiornamento online e quindi ottenere un diverso codice identificativo per ogni alloggio.

Dal **15 dicembre 2019** il nuovo codice identificativo dovrà:

- essere pubblicato nelle parti informative delle piattaforme digitali di prenotazione ricettiva e nel proprio sito internet;
- essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso dell'edificio che comprende l'alloggio. Nel caso di edificio condominiale la targa sarà posta sia all'ingresso esterno che sulla porta dell'alloggio.

Il termine è differito al 31 dicembre 2019 per quelle situazioni, sopra menzionate, con anagrafica cumulativa di più alloggi che dovranno eseguire la procedura di "sdoppiamento".

La targa, di colore bianco, deve avere forma rettangolare (10 cm X 3 cm) e nella parte superiore dovrà comparire la scritta, in nero, "LOCAZIONE TURISTICA" mentre nella parte inferiore dovrà essere riportato il codice identificativo dell'alloggio con caratteri maiuscoli.

Per qualsiasi necessità, gli associati potranno contattare in ogni momento i nostri uffici.

## BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

### IN ARRIVO LE SANZIONI

Come tutti ben sanno, da ormai parecchi anni è vigente l'obbligo, da parte dei soggetti che esercitano la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, di accettare i pagamenti mediante carte di debito o carte di credito (notoriamente tramite i terminali POS o PagoBancomat).

Tale disposizione è stata spesso disattesa poiché il D.L. 179/2012 che l'ha introdotta, non prevede alcun impianto sanzionatorio in capo a quei commercianti, artigiani o professionisti che non si sono adeguati e che quindi, ancora oggi, non consentono alla propria clientela di effettuare pagamenti con strumenti elettronici.

Con il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, il legislatore ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2020, una **sanzione amministrativa di € 30,00 maggiorata del 4%** del valore della transazione per la quale il commerciante ha rifiutato l'accettazione del pagamento con carta.

E' doveroso precisare che al momento di andare in stampa, il sopracitato decreto-legge non è ancora stato convertito dal Parlamento; sarà nostra cura aggiornarvi in caso di nuove modifiche normative.

